

CHIOGGIA REGOLAMENTO

Redatto in applicazione del punto 11 dell'Atto Costitutivo e dell'art. 12 dello Statuto.

Art. 1 - Sede e organizzazione sul territorio

La Sede legale dell' A.D.A. O.D.V. CHIOGGIA, è quella individuata dall'Assemblea dei Soci in Via Angelo FAVA 15 CHIOGGIA.

Per la realizzazione dei programmi di promozione sociale e di volontariato, l'A.D.A. con sede amministrativa in Via A. FAVA 15 Chioggia, fa riferimento all'ambito del D.lgs. n. 117 del 3/7/2017 e successive integrazioni e modificazioni, nel rispetto ed osservanza dell'ATTO Costitutivo e dello Statuto dell'ADA O.d.v. Chioggia.

Le attività poste in essere sono svolte secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione, con apposite disposizioni esecutive, in una logica di solidarietà a sostegno delle fasce più deboli.

L'utilizzo delle risorse economiche, comprensive dell'eventuale beneficio del cinque, e del due per mille, sarà regolamentato secondo le vigenti normative.

L'A.D.A. O.d.v. Chioggia in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n.117 del 3/7/2017 e dalle Leggi regionali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dall'articolo 5 del proprio Statuto, si propone di effettuare attività di promozione sociale e culturale a favore dei propri iscritti e di tutti i cittadini, di favorirne la partecipazione alla vita sociale senza distinzione di sesso, religione, nazionalità.

Si prefigge altresì la realizzazione di pari condizioni di vita e di pari opportunità di genere, la diffusione della cultura alla salute con la prevenzione alle malattie, nonché iniziative e azioni di supporto per assistenza e tutela solidaristica così come previsto dall'art. 5 punto e dello Statuto. Opera per un sereno confronto tra la cultura odierna e quella delle generazioni precedenti e con quella di altre nazionalità per favorire la comprensione, la pace e la civile convivenza, con particolare attenzione ai fenomeni culturali, sociali ed artistici del Veneto.

Art. 2 - Soci e relativa documentazione

Sono Soci dell'A.D.A. O.d.v. Chioggia coloro che presentano domanda, di cui all'apposito Modulo. L'Organo di Amministrazione, a maggioranza dei presenti, darà attuazione a quanto previsto dall'art 6 dello Statuto. I Soci benemeriti sono individuati dall'Organo di Amministrazione, salvo approvazione da parte dell'assemblea e possono essere esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 3 - Tesseramento

I Soci sono tenuti al versamento della quota sociale annua stabilita dall'Assemblea dei Soci, fatte salve le esenzioni deliberate dall'Organo di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo.

Tutti i Soci per partecipare alle iniziative dell'Organizzazione devono essere in regola con il tesseramento. La tessera ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La quota sociale deve essere versata al momento della domanda d'iscrizione o, in caso di rinnovo, entro il primo trimestre dell'anno di competenza.

Art. 4 - Convenzioni

L'A.D.A. O.D.V. Chioggia a mezzo dell'Organo di Amministrazione, nei limiti e nel rispetto del D.lgs 117/2017 e successive integrazioni, dello Statuto, allo scopo di assicurare il più completo conseguimento delle sue finalità, può deliberare convenzioni con enti pubblici.

Può stipulare inoltre accordi con esercizi commerciali o ditte individuali atte a favorire i soci. Le convenzioni e gli accordi di cui sopra saranno regolati da norme convenute tra le parti.

L'A.D.A. O.D.V. Chioggia si riserva di stipulare anche accordi di sponsorizzazione per eventi occasionali. La somma delle donazioni elargite in cambio di spazio pubblicitario in eventi, manifestazioni o di spazi espositivi presso la Sede dell'Associazione o a disposizione della stessa sarà contratta volta per volta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o suo delegato.

Ove non diversamente regolamentato, valgono le norme del Codice Civile.

Art. 5 - Consorzi

L'A.D.A. O.D.V. Chioggia - nei limiti e nel rispetto del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni e dello Statuto al fine di assicurare il più completo conseguimento delle sue finalità può deliberare di consorziarsi con altre associazioni che abbiano finalità analoghe o che operino nel medesimo ambito. I succitati consorzi dovranno essere approvati dall'Assemblea Generale alla prima seduta utile, fermo restando la loro operatività nel periodo intercorrente tra la deliberazione del C.D. dell'organo di amministrazione e la decisione dell'assemblea generale.

Art. 6 - Recesso/Espulsione da Socio

I Soci cessano di far parte dell'Associazione per dimissioni, per morosità e gravi motivi.

L'esclusione per morosità e gravi motivi viene sancita dal Organo di Amministrazione, così come previsto dall'art. 9 dello Statuto.

Qualora la cessazione riguardi un membro dell'Organo di Amministrazione quest'ultimo provvederà alla cooptazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Art. 7 - Diritti e doveri del Socio

Il Socio ha diritto a partecipare a tutte le iniziative indette dall'A.D.A. O.D.V. Chioggia e viene informato periodicamente, mediante avvisi esposti nella sede legale o mediante comunicazioni sia in forma cartacea e telematica.

Ha altresì diritto ad esaminare, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.lgs 117/2017, i libri sociali Interpellando a tale scopo il Segretario.

Può frequentare i corsi di formazione organizzati dall'A.D.A. O.D.V. Chioggia, previo pagamento, se richiesto, di una quota di frequenza. Può inoltre partecipare a visite, gite ed ogni altra attività organizzate nonché fruire di eventuali facilitazioni che l'Associazione sia riuscita ad ottenere.

Ha altresì diritto a quanto previsto dall'art. 7 del vigente statuto e parimenti è tenuto al rispetto dei doveri previsti dal medesimo articolo citato.

Durante lo svolgimento delle attività e delle iniziative il comportamento del socio deve essere consono al carattere dell'Organizzazione che è apartitica, apolitica, e aconfessionale.

Art. 8 - Responsabilità

Tutti i Soci volontari dell'A.D.A. O.D.V. Chioggia, che svolgono attività per i fini istituzionali dell'Organizzazione, fruiscono dell'Assicurazione RC Generale e Polizza Infortuni stipulata dall'Organo di amministrazione secondo le necessità e le risorse a disposizione.

L'A.D.A. O.D.V. Chioggia non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi genere a persone e/o cose sia agli iscritti che a terzi procurate dai Soci, i quali saranno direttamente responsabili dei danni causati, fatto salvo quanto previsto nella polizza assicurativa stipulata dall' A.D.A. O.D.V..Chioggia.

Sono ammessi a partecipare ad iniziative/gite sociali anche minori purchè accompagnati da un socio il quale si assume la totale responsabilità per lo stesso e per gli eventuali danni, a persone o a cose derivanti dal comportamento del succitato minore, esonerando l'A.D.A. O.D.V. Chioggia da qualsiasi responsabilità.

Art. 9 - Elezioni

Per l'elezione degli Organi sociali si procede secondo gli articoli 7,10,12 dello Statuto e l'art. 12 del Presente Regolamento.

Tutte le cariche sono triennali e gratuite salvo causa di decadenza, dimissioni o recesso.

Art. 10 - Organo di Amministrazione

Per l'elezione dell' Organo di Amministrazione , in applicazione dell' art. 12 dello Statuto, si procede con votazione in sede di Assemblea dei Soci sulla base di una lista redatta, proposta e presentata dall' Organo di Amministrazione in carica.

In tutte le votazione dell'Assemblea ogni socio rappresenta un voto salvo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto. Verranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, assenti ingiustificati per tre volte consecutive, decadono automaticamente dall' incarico.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente , il Vice Presidente svolge temporaneamente, sino alla prima riunione utile dell'Assemblea Generale, le funzioni dello stesso.

L'Organo di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario. Le cariche possono essere rinnovate per un massimo di tre mandati.

Tutti gli incarichi sociali sono svolti volontariamente, a titolo personale e gratuitamente salvo i rimborsi spese così come previsti dal D. lgs 117/2017 e dall' apposito regolamento rimborso spese.

Art. 11 - il Vicepresidente

Il Vice Presidente opera in luogo del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Art. 12 - il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti.

Gestisce la contabilità dell'Associazione e ne riferisce al Presidente l'andamento.

Ha la firma congiunta con il Presidente per le operazioni bancarie richieste dall'attività dell' Associazione.

Art. 13 - il Segretario

Il Segretario, è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti.

Ha il compito di sovrintendere alle operazioni amministrative quali registrazione atti, alla verbalizzazione delle varie riunioni associative e quant'altro indicato dall' art 14 dello Statuto, cura la diffusione dell' informazione e assicura la visione degli atti sociali.

Art. 14 - Controversie

Le controversie che sorgono per l'interpretazione e l'esecuzione dello Statuto tra gli organi sono risolte ex bono et aequo: in modo inappellabile per il tramite di un collegio arbitrale di tre componenti scelti tra i soci, di cui uno nominato dal Presidente e uno da ciascuna delle parti interessate.

La decisione sarà presa a maggioranza. Se una delle parti in causa è il Presidente in sua vece opererà il Vice Presidente.

I componenti del collegio sopracitato opereranno a titolo gratuito.

Art. 15 - Validità delle deliberazioni

Ove succeda in sede di deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, di contrapposizioni paritarie di volontà, il voto del Presidente deve ritenersi dirimente.

Art. 16 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto, della legge e delle consuetudini.

In caso di contrasto tra il presente regolamento e le norme statutarie prevalgono quest'ultime.

